



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione
Della Crisi Da Sovraindebitamento

Osservatorio Giurisprudenziale

Nota di Approfondimento del 14 giugno 2026

**CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO E NULLITÀ
DEL CONTRATTO: LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE
DI PRUDENTE GESTIONE BANCARIA GENERA
RESPONSABILITÀ RISARCITORIA, NON INVALIDITÀ
NEGOZIALE**

**CASSAZIONE CIVILE - SEZ. I
ORDINANZA N. 19276/2026
DEP. 11 GIUGNO 2026**

Quaderni del Comitato Scientifico
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca
Crisi d'Impresa

CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO E NULLITÀ DEL CONTRATTO: LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI PRUDENTE GESTIONE BANCARIA GENERA RESPONSABILITÀ RISARCITORIA, NON INVALIDITÀ NEGOZIALE

Cass. Civ., Sez. I, 14 aprile 2026 (dep. 11 giugno 2026), n. 19276/2026 - Pres. Terrusi — Est. D'Aquino

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Art. 1418, commi 1 e 3, c.c. — Artt. 1343, 1345, 2033, 2697 c.c. — Art. 5 TUB (d.lgs. n. 385/1993) — Artt. 217, comma 1, n. 4, e 224, n. 2, l. fall. — Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. — Cass., Sez. U., n. 26724/2007 — Cass., Sez. U., n. 8472/2022 — Cass. n. 26248/2024 — Cass. n. 7134/2026 — Cass. n. 18610/2021 — Cass. n. 24725/2021 — CGUE, *Banif Plus Bank*, C-312/14 — CGUE, *Genil*, C-604/11.

1

Massima

La concessione di un finanziamento in violazione delle disposizioni di vigilanza e delle regole di *sana e prudente gestione* di cui all'art. 5 TUB, tale da integrare gli estremi dell'abusiva concessione di credito in favore di un'impresa in stato di crisi conclamata, non determina la nullità del contratto — né per illiceità della causa ex art. 1418, primo comma, cod. civ., né per illiceità del motivo comune ex art. 1345 cod. civ. — ma genera esclusivamente responsabilità risarcitoria del finanziatore nei confronti della massa dei creditori per l'aggravamento del dissesto. La nullità virtuale per violazione di norma imperativa è configurabile soltanto nell'ipotesi, distinta e più grave, in cui la stipulazione del contratto integri un *reato-contratto*, ossia quando la conclusione del negozio si ponga in contrasto con specifiche norme penali e sia accertato in via incidentale il concorso di un funzionario bancario, come *extraneus*, nel reato commesso dal debitore, sempre che sussista nesso causale tra l'erogazione del finanziamento e l'aggravamento del dissesto.



I principi di diritto

1. Il punto di partenza: la distinzione tra regole di condotta e validità del contratto. L'ordinanza prende le mosse dall'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., n. 26724/2007) in materia di intermediazione finanziaria, che ha tracciato la fondamentale linea di demarcazione tra la violazione di regole di comportamento — la quale produce esclusivamente conseguenze risarcitorie, esaurendosi nella fase funzionale od esecutiva del rapporto — e i vizi genetici del contratto, idonei a determinarne la nullità. Le regole di correttezza e buona fede, ancorché di carattere imperativo, non assurgono né a nullità testuale ai sensi dell'art. 1418, terzo comma, cod. civ., né a nullità virtuale per contrarietà a norme imperative ai sensi del primo comma della medesima disposizione. Questo principio — ribadisce la Corte — non è in contrasto con il diritto dell'Unione europea, che demanda ai singoli ordinamenti interni la disciplina delle conseguenze contrattuali del mancato rispetto delle regole di condotta (CGUE, *Banif Plus Bank*, 3 dicembre 2015, C-312/14; CGUE, *Genil*, 30 maggio 2013, C-604/11), ed è stato riaffermato dalle Sezioni Unite in materia di rilascio di garanzie da parte di soggetti vigilati (Cass., Sez. U., n. 8472/2022) e di violazione del limite di finanziabilità del credito fondiario (Cass., n. 33719/2022).

2. La concessione abusiva del credito: effetti risarcitori, non invalidità. Applicando il suddetto quadro sistematico alla fattispecie della concessione abusiva di credito, la Corte consolida un indirizzo ormai stabile (Cass. n. 24725/2021; n. 18610/2021; n. 29840/2023; n. 28320/2024): il contratto finanziario stipulato in violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria con un imprenditore insolvente, sebbene lesivo dei diritti dei creditori e aggravante il dissesto, non è nullo per illiceità della causa né per motivo illecito. L'ordinamento, in assenza di una norma che vieti in via generale le attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, appresta a tutela dei danneggiati i rimedi speciali dell'inefficacia — non della nullità — e riconosce ai creditori una pretesa risarcitoria per l'aggravamento del dissesto. Alla luce di questo principio, risulta erronea la tesi del Tribunale di Como che aveva ricondotto l'abusiva concessione di credito a un vizio della *causa concreta* del contratto, ravvisando nella garanzia statale l'elemento causale illecito: si tratta, osserva la Corte, di un profilo che attiene al più alla mitigazione del rischio creditizio e alla struttura del motivo, non alla causa in senso tecnico.

3. L'eccezione: il reato-contratto e la nullità virtuale. La regola appena enunciata conosce un'eccezione precisa e circoscritta. La nullità virtuale del contratto bancario è configurabile quando la sua stipulazione non si limiti a violare le regole di prudenza gestionale, ma integri direttamente una fattispecie penale, ossia quando si versi nel caso del *reato-contratto*. In questa ipotesi — già delineata da Cass., n. 26248/2024 e riaffermata da numerose successive pronunce conformi — il giudice del merito accerta incidentalmente, in sede di verifica del passivo, il concorso di un funzionario bancario, come *extraneus*, in un fatto delittuoso commesso dal debitore (emblematicamente, la bancarotta semplice per aggravamento del dissesto ex artt. 217, comma 1, n. 4, e 224, n. 2, l. fall.), a condizione che tale concorso sia sorretto dall'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie criminosa e che sussista un nesso causale tra l'erogazione del finanziamento e l'aggravamento del dissesto. In questo e soltanto in questo caso, la



violazione di norme penali imperative «ridonda, sul piano negoziale, in un vizio di nullità» virtuale a termini dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. L'ordinanza richiama altresì, in termini ancora più circoscritti, il precedente relativo al comportamento *predatorio* del creditore (Cass., n. 16706/2020; n. 4376/2024), ulteriore e distinta figura di confine.

4. La posizione antiggiuridica del debitore insolvente. La Corte svolge una precisazione di rilievo anche sul versante del soggetto finanziato: la ricezione di un finanziamento in stato di crisi conclamata costituisce di per sé un comportamento antiggiuridico, in quanto il debitore — anzi di ricorrere agli strumenti di regolazione della crisi — si espone consapevolmente al rischio di aggravare il proprio dissesto in danno dei creditori, attraverso la prosecuzione incauta dell'attività d'impresa. Questa precisazione, pur non modificando la disciplina degli effetti del contratto, è rilevante ai fini della ripartizione delle responsabilità e della valutazione del concorso di colpa in sede risarcitoria.

3

Rilievo pratico

Per le banche e i loro legali. L'ordinanza costituisce un importante presidio contro il rischio di trascinare, in sede di verifica del passivo, qualsiasi ipotesi di concessione creditizia imprudente verso la sanzione della nullità. La violazione delle disposizioni di vigilanza e delle regole di sana e prudente gestione — per quanto grave e accertata — non priva la banca del titolo contrattuale e non comporta l'automatica esclusione del credito dallo stato passivo. La curatela fallimentare potrà opporre in compensazione il danno da abusiva concessione di credito, ma dovrà provarlo secondo le ordinarie regole dell'onere probatorio, non potendosi giovare di alcuna inversione. La nullità è invocabile solo nell'ipotesi, da accertarsi rigorosamente, di concorso del funzionario bancario in una fattispecie penale del debitore, con tutti i correlati requisiti soggettivi e causali.

Per i curatori fallimentari. L'ordinanza delimita con nettezza il perimetro dell'eccezione di nullità proponibile in sede di opposizione allo stato passivo. L'eccezione fondata sulla mera abusività della concessione creditizia — ancorché supportata da elementi di fatto significativi, come nel caso di specie (società inattiva da quattordici mesi, assenza di personale, irregolarità contabili, recesso dell'unico committente) — non è idonea a determinare la nullità del contratto e, dunque, l'esclusione del credito. Per sostenere la nullità, la curatela dovrà allegare e provare incidentalmente gli estremi di una fattispecie penale a concorso necessario tra il debitore e un funzionario dell'istituto, con il relativo elemento soggettivo e il nesso eziologico con l'aggravamento del dissesto. In alternativa, resta percorribile l'eccezione di compensazione per il danno risarcibile, da coltivare però nella sua dimensione aquiliana.

Per i giudici del merito in sede di rinvio. Il Tribunale di Como, nella diversa composizione del giudizio di rinvio, dovrà riesaminare la vicenda alla luce della distinzione tra profilo risarcitorio e profilo di validità. Ove non emerga la prova del *reato-contratto* nei termini sopra delineati, il contratto di finanziamento non potrà



essere dichiarato nullo per illiceità della causa, e l'eventuale responsabilità della banca per concessione abusiva del credito dovrà essere esaminata nei suoi presupposti e nelle sue conseguenze risarcitorie, nel rispetto delle ordinarie regole sull'onere della prova. Il tribunale dovrà altresì riesaminare l'ammissibilità della domanda subordinata di ripetizione di indebitato, questione assorbita nel precedente grado per effetto della dichiarata nullità.

4

Raccordo con Cass. n. 19262/2026 e n. 19302 dell'11 giugno 2026

L'ordinanza n. 19276/2026 si inserisce in un filone giurisprudenziale di particolare intensità, definito dalla medesima Prima Sezione civile nella stessa udienza del 14 aprile 2026.

La sentenza n. **19262/2026** (Est. Zuliani), pronunciata nel medesimo contesto, affronta il profilo complementare: non gli effetti della concessione abusiva già accertata, bensì i presupposti dell'istruttoria bancaria che avrebbe dovuto evitarla, con particolare riferimento all'obbligo di acquisire il certificato dei carichi fiscali pendenti in presenza di garanzia pubblica. Le pronunce si integrano reciprocamente: **la prima** (n. 19262) presidia il momento istruttorio e la definizione degli *standard* di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.; **la seconda** (n. 19276) traccia con precisione le conseguenze giuridiche dell'istruttoria carente, respingendo la deriva verso la nullità contrattuale e riconduce la tutela dei creditori al piano risarcitorio, salvo l'ipotesi del *reato-contratto*. Unitariamente considerate, le due ordinanze offrono un quadro organico e coerente della disciplina della concessione abusiva del credito nell'ambito delle procedure concorsuali. Dal canto suo, l'ordinanza n. **19302/2026** si spinge oltre ed esplicita la fisionomia dell'eccezione a tale regola, ovvero l'ipotesi del reato-contratto: laddove l'erogazione avvenga in favore di un'impresa palesemente insolvente al fine di ritardare la crisi, la condotta del finanziatore integra il concorso nel delitto di bancarotta degli amministratori. In questo specifico caso, la n. 19302 decreta la nullità radicale dei finanziamenti ex art. 1418 c.c. e la totale irripetibilità del credito della banca ex art. 2035 c.c., comportandone l'esclusione dallo stato passivo. Unitariamente considerate, le tre pronunce offrono un quadro organico, simmetrico e coerente della disciplina della concessione abusiva del credito nell'ambito delle procedure concorsuali.

